



**PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI PER I PORTI DI RIMINI, RICCIONE,
CATTOLICA, BELLARIA E CESENATICO**

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG:

**SCHEMA DI CONTRATTO DI
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI PER I PORTI DI RIMINI, RICCIONE,
CATTOLICA, BELLARIA (LOTTO1) / PER IL PORTO DI CESENATICO (LOTTO 2)
TRA**

e

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CC/AA di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche **“Concessionario”**);

oppure

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CC/AA di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CC/AA di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CC/AA di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche **“Concessionario”**)

PREMESSO

- a. Che l'Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Concessionario per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria (Lotto 1) – nel porto di Cesenatico (Lotto 2) con procedura ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 21/08/2015;
- b. che il Concessionario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Concessionario di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

- d. che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e. che con la presentazione dell'offerta, il Concessionario ha dato atto di aver esaminato, con diligenza e in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f. che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g. che il Concessionario ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
- h. che il Concessionario dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) Il Capitolato tecnico e i suoi allegati;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;
 - d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
 - e) il patto di integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via graduale:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché dall'Offerta tecnica ed economica del Concessionario, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle norme in materia di appalti pubblici richiamate nel presente dal presente Contratto e nel Capitolato tecnico, e dai principi generali relativi ai contratti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) da tutte le vigenti norme di settore.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Concessionario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti delle navi.
2. Con la stipula del contratto il Concessionario si obbliga irrevocabilmente a fornire i servizi oggetto del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, il tutto secondo i prezzi della Tariffa depurati della percentuale di sconto indicata nella offerta economica.
3. La concessione di cui al presente contratto ha per oggetto il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi e liquidi dalle unità navali inquadrare nelle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 182/2003 per i porto di Rimini, Riccione; Cattolica, Bellaria (Lotto 1) e Cesenatico (Lotto 2). In particolare il Concessionario si obbliga alle prestazioni di cui all'articolo 4 e all'art. 6 del Capitolato.
4. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione contraente potrà altresì nel corso dell'esecuzione apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 4 – Durata

1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari ad anni 6 (sei).
2. Il contratto è rinnovabile per ulteriori anni 3 (tre).
3. Qualora il Committente esprima, motivando, un giudizio di inidoneità, il contratto potrà essere risolto.
4. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia del Contratto, il Concessionario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Concessionario.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Concessionario. In ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene il medesimo Concessionario ogni relativa alea.
5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I.

preliminare, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Concessionario è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Concessionario deve essere debitamente firmato per accettazione dal Concessionario medesimo, pena la nullità del contratto.

6. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
7. Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Concessionario si obbliga a consentire di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione contraente.
10. Il Concessionario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) Eseguire le prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e suoi allegati e nella propria offerta tecnica ed economica;
 - b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
 - c) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi indicati, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti anche in caso di variazioni della consistenza e dei luoghi.
3. Il Concessionario nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, comprese le eventuali norme regolamentari di emanazione locali.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Concessionario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica se migliorativa e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs.n.81/2008 s.m.i..

Articolo 9 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce ad una percentuale di sconto sui prezzi indicati in Tariffa, così come indicato nell'art. 20 del Capitolato tecnico.
3. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Concessionario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione contraente.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Concessionario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. La percentuale di sconto è stata determinata a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Trasparenza

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 – Penali

1. Durante la vigenza del contratto la Amministrazione contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, al fine di assicurare che da parte del Concessionario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificchino inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato tecnico, non imputabili alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la medesima Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

Le penalità che la Amministrazione contraente si riserva di applicare sono le seguenti:

- a) per ogni accertamento di mancata osservanza delle norme disciplinanti il servizio: da un minimo di 500,00 (cinquecento) euro ad un massimo di 1000,00 (mille) euro;
 - b) qualora il servizio richiesto non venga effettuato senza giustificato motivo: da un minimo di 800,00 (ottocento) euro ad un massimo di 1000,00 (mille) euro;
 - c) per mancata comunicazione dei periodi di indisponibilità dei mezzi di cui all'art. 4 del presente atto: da un minimo di 200,00 (duecento) euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento) euro;
 - d) mancato adempimento dell'obbligo di effettuazione e compilazione del Programma di monitoraggio, Report ambientale e Scheda Riepilogativa disservizi: da un minimo di 5000,00 (cinquemila) euro ad un massimo di 7000,00 (settemila) euro.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Amministrazione contraente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Concessionario per iscritto; il Concessionario dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia

giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno essere richiesti mediante nota di credito o avvalendosi dell'importo versato quale deposito cauzionale.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L'Amministrazione contraente si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 5 (cinque) penali, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Concessionario inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo risarcimento per maggiori danni.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti il Concessionario costituisce una cauzione definitiva del 5% dal valore complessivo presunto del/i lotto/i a cui si intende partecipare come indicato nel Disciplinare di gara in favore della Amministrazione contraente rilasciata in data _____ dalla _____ di importo pari ad Euro _____
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata,

previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Amministrazione contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto, fermo restando che il Concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Concessionario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 - Recesso del concessionario

Il concessionario può recedere dalla concessione con preavviso di almeno 6 mesi, restando ferma la facoltà dell'Autorità marittima di fissare un ulteriore termine di 4 mesi.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

1. Oltre alle cause generali di risoluzione dei contratti di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006, e a quanto previsto dal presente Contratto, la Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso la Amministrazione contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario, comprovati da almeno 5 (cinque) contestazioni ufficiali;
 - b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio superiore alle 72 ore non dipendente da cause di forza maggiore;
 - c) inidoneità ripetutamente contestata delle attrezzature e dei mezzi destinati allo svolgimento dei servizi;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 12 "Cauzione definitiva";
 - h) nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
 - i) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - j) qualora gli accertamenti di cui al D.Lgs n. 159/2011 presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k) nei casi previsti dagli articoli: "Riservatezza", "Obblighi", "Trasparenza".
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) stato fallimentare del Concessionario;
 - n) quando si renda colpevole di frode o dolo;

- o) violazione del divieto di subappalto e sub affidamento;
 - p) Ogni altra inadempienza (o fatto) anche non contemplato nel presente contratto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del C.C.
3. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r. dalla Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga in ogni caso il Concessionario a porre in essere ogni attività necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio residuo.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte in percentuale proporzionale all'importo di quanto non realizzato.
6. Qualora non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Concessionario con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente al risarcimento del maggior danno.

Articolo 16 - Recesso

1. La Amministrazione contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
 - b) qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Amministrazione contraente.
4. In caso di recesso da parte della Amministrazione contraente, il Concessionario ha diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 17 - Procedura di affidamento in caso di recesso del concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso recesso o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m..

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Amministrazione contraente e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Concessionario, inoltre, dichiara di aver stipulato una specifica polizza assicurativa con un massimale di € 1.000.000 (un milione) per il Lotto 1 / con un massimale di € 500.000 (cinquecentomila) per il Lotto 2, per responsabilità civile in caso di incidenti o eventi dai quali possono derivare pregiudizio all'Autorità marittima o a terzi, in connessione con l'espletamento del servizio oggetto della concessione e per la durata della stessa che tenga indenne l'Autorità marittima da tutti i rischi che gravano sullo svolgimento del servizio affidato in concessione determinati da qualsiasi causa. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare alla Amministrazione contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Amministrazione contraente e, pertanto,

qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19 –Divieto di Subappalto e subaffidamenti

E' fatto divieto al Concessionario di subappaltare e subaffidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Contratto. Non si applica l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Cessionario di cedere, a qualsiasi titolo il Contratto di concessione, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. È fatto assoluto divieto al Cessionario di cedere a terzi i crediti della concessione.
3. In caso di inadempimento da parte del Cessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Amministrazione contraente procede alla risoluzione di diritto il Contratto.

Art. 21 – Clausola sociale

Il Concessionario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti compatibilmente con la propria organizzazione e con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

Articolo 22 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Cessionario individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Cessionario, il quale è Referente nei confronti della Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico _____, numero di _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 23 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 24- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e la Amministrazione contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 26 - Clausole anticorruzione

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc..

Articolo 28 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Concessionario si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione contraente.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AMMINISTRAZIONE

CONCESSIONARIO

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del concessionario), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Trasparenza), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione definitiva), Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 14 (Recesso del concessionario), Articolo 15 (Risoluzione del contratto), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Procedura di affidamento in caso di recesso del concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Divieto di subappalto e subaffidamenti), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 21 (Clausola sociale), Articolo 22 (Responsabile del Servizio), Articolo 23 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 26 (Clausole anticorruzione) Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 29 (Clausola finale).

_____, ____ _

IL CONCESSIONARIO